

COMUNE DI PREDAPPIO
Provincia di Forlì – Cesena



**REGOLAMENTO PER
L'ARREDO URBANO**

Adottato con atto consiliare n. 118 del 31/07/1987.
Modificato ed integrato con atto C.C. n. 127 del 30/11/1992
Modificato ed integrato con atto C.C. n. 30 del 29/04/1997
Modificato ed integrato con atto C.C. n. 135 del 27/11/1998
Modificato ed integrato con atto C.C. n. 29 del 06/04/2009

INDICE

TITOLO PRIMO - Applicazione del Regolamento

ART. 1 - Applicazione del regolamento

TITOLO SECONDO - Insegne d'esercizio e pubblicitarie, pubblicita' ordinaria, tende, bacheche

ART. 2 - Insegne d'esercizio

ART. 3 - Insegne pubblicitarie

ART. 4 - Pubblicita' ordinaria

ART. 5 - Tende

ART. 6 - Bacheche

ART. 6bis - Estensione delle attivita' commerciali
all'esterno dei locali

ART. 7 - Requisiti generali delle insegne di esercizio
e pubblicitarie, pubblicita' ordinaria e bacheche

ART. 8 - Requisiti generali delle tende

ART. 9 - Classificazione delle insegne

ART. 10 - Classificazione della pubblicita' ordinaria

ART. 11 - Classificazione delle bacheche

ART. 12 - Ubicazione e caratteristiche delle tende

ART. 13 - Ubicazione delle insegne di esercizio e
pubblicitarie

ART. 14 - Ubicazione delle bacheche

ART. 15 - Caratteristiche delle insegne di esercizio

ART. 16 - Caratteristiche delle insegne pubblicitarie

ART. 17 - Caratteristiche delle bacheche e dei distributori automatici

ART. 18 - Ubicazione e caratteristiche della pubblicita'
ordinaria

ART. 18bis - Modalita' di estensione delle attivita'
commerciali all'esterno dei locali

TITOLO TERZO - procedure

ART. 19 - Richiesta di autorizzazione - Modalita'

ART. 20 - Rilascio o diniego dell'autorizzazione

ART. 21 - Interventi di modifica e sostituzione

ART. 22 - Buona conservazione

ART. 23 - Condizioni dell'autorizzazione

ART. 24 - Rimessa in pristino

ART. 25 - Decadenza dell'autorizzazione

ART. 26 - Revoca dell'autorizzazione

ART. 27 - Rimozione di installazioni abusive

ART. 28 - Sanzioni

TITOLO QUARTO - Pubblicita' temporanea con striscioni
trasversali alle vie, pannelli e castelli pubblicitari e simili

ART. 29 - Striscioni pannelli e castelli pubblicitari
temporanei

TITOLO QUINTO - Soluzioni diverse e norme transitorie

ART. 30 - Soluzioni diverse
ART. 31 - Norme transitorie



TITOLO PRIMO

ART. 1 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Visti gli articoli 18 - 41 - 43 - 48 - 79 del vigente Regolamento Edilizio;

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto il vigente Regolamento di Polizia urbana;

Considerato che le le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio del Comune di Predappio e disciplinano l'installazione, la sostituzione e la modifica di:

- insegne d'esercizio;
- insegne pubblicitarie;
- pubblicita' ordinaria;
- tende;
- bacheche;
- estensione delle attivita' commerciali all'esterno dei locali;
- striscioni, pannelli e castelli pubblicitari temporanei.

Sono fatte salve le norme e prescrizioni particolari, dettate da strumenti urbanistici preventivi (PP, PIP, ecc.).

Le zone definite "omogenee A" sono quelle individuate nella cartografia e normativa del vigente P.R.G.

TITOLO SECONDO

INSEGNE DI ESERCIZIO, INSEGNE PUBBLICITARIE, PUBBLICITA' ORDINARIA, TENDE, BACHECHE, ESTENSIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ALL'ESTERNO DEI LOCALI

ART. 2 - INSEGNE D'ESERCIZIO

Per insegne d'esercizio si intendono le scritte, i simboli e similari, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede dell'esercizio e/o area di proprieta' relativa, che contengono il nome dell'esercente e/o la ragione sociale della ditta o ente, la qualita' dell'esercizio e la sua attivita' prevalente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.

ART. 3 - INSEGNE PUBBLICITARIE

Per insegne pubblicitarie si intendono le scritte, i simboli e similari, con le caratteristiche di cui all'art. 2, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio.

ART. 4 - PUBBLICITA' ORDINARIA

Per pubblicita' ordinaria si intendono tutti gli altri mezzi pubblicitari visivi quali: cartelli, fregi, targhe, standardi, tele, tende, ombrelloni, globi, displays elettronici, ed oggetti vari, ecc.

ART. 5 - TENDE

Per tende si intendono i manufatti in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente agli edifici.

ART. 6 - BACHECHE

Per bacheche, vetrinette, teche e similari, si intendono i manufatti, fissati a parete o isolati, atti a contenere oggetti, fogli o messaggi pubblicitari.

ART. 6bis - ESTENSIONE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI ALL'ESTERNO DEI LOCALI

Per estensione delle attivita' commerciali all'esterno dei locali, sia su suolo pubblico che privato, si intendono i manufatti quali bancali, fioriere, vetrinette, tende appoggiate e qualsiasi altra attrezzatura allestita allo scopo di contenere, pubblicizzare, esporre merci, nonche' tavoli e sedie a servizio di Bar o ristoranti.

ART. 7 - REQUISITI GENERALI DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO E PUBBLICITARIE, PUBBLICITA' ORDINARIA, BACHECHE ED ESPOSITORI VARI

La collocazione di insegne, pubblicita' ordinaria, bacheche tavoli, fioriere ed attrezzature necessarie all'esposizione di merce fuori dai locali, deve rispondere a criteri di corretto inserimento ambientale e di rispondenza alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e dell'ambiente circostante.

La realizzazione deve avvenire con tecniche e con materiali atti a rispondere a requisiti di decoro e durabilita' e ai criteri suddetti.

L'eventuale sistema di illuminazione puo' essere a luce diretta, indiretta e riflessa, purché le sorgenti luminose non siano abbaglianti; gli impianti elettrici relativi devono essere eseguiti conformemente alla normativa generale in materia, in particolare alle norme C.E.I. vigenti nonche' al D.P.R. n. 547/55 e al D.P.R. n. 1062/1968.

Le opere richieste devono essere conformi a quanto stabilito dal D.P.R. n. 393/59 e successive modifiche e integrazioni (T.U. delle norme sulla circolazione stradale) e relativo Regolamento di esecuzione.

Le insegne, la pubblicita' ordinaria e le bacheche comunque accessibili da suolo pubblico o aperto al pubblico, devono essere alimentate tramite trasformatore di isolamento.

ART. 8 - REQUISITI GENERALI DELLE TENDE

Le tende, di cui all'art. 12/A e B, devono avere caratteristiche tali da inserirsi correttamente nell'ambiente circostante con particolare riferimento all'edificio al quale sono collegate.

La realizzazione deve avvenire con tecniche e materiali atti a rispondere a requisiti di decoro e durabilita', in particolare:

a) la struttura deve essere dimensionata opportunamente per resistere agli sforzi a cui e' sottoposta;

b) le parti di struttura aggettanti sulla carreggiata stradale, indipendentemente dall'altezza di montaggio, devono essere retraibili e garantire sempre e comunque il traffico veicolare di mezzi ordinari e di soccorso;

c) le strutture di sostegno, orizzontali e verticali, collegate al fabbricato e al suolo, devono essere facilmente rimovibili (ad esempio con bulloni o innesto a baionetta);

d) eventuali impianti elettrici, nel rispetto delle norme C.E.I., devono essere realizzati con linee interrato;

e) la copertura deve essere realizzata in tessuto o materiale similare;

f) le tende non devono ostacolare la visibilita' di segnali stradali, semafori e altre indicazioni di pubblica utilita';

g) nelle zone omogenee "A" le tende non devono creare alterazione al prospetto edilizio o nascondere elementi di facciata di particolare pregio architettonico-decorativo;

h) nello stesso edificio tutte le tende devono rispondere a criteri di unitarieta'.

ART. 9 - CLASSIFICAZIONE DELLE INSEGNE

Le insegne di esercizio e le insegne pubblicitarie possono essere luminose e non luminose, si classificano secondo la loro collocazione in:

a) a bandiera, con o senza palo di sostegno;

b) a parete;

c) su tetto, su pensilina o su parti aggettanti.

ART. 10 - CLASSIFICAZIONE DELLA PUBBLICITA' ORDINARIA

La pubblicita' ordinaria di cui all'art. 4 puo' essere luminosa e non, a parete o isolata.

Se isolata puo' essere monofacciale, bifacciale, polifacciale.

ART. 11 - CLASSIFICAZIONE DELLE BACHECHE

Le bacheche, le vetrinette, le teche e similari, illuminate e non si classificano secondo la loro collocazione fissa in:

- a) a parete;
- b) isolate.

ART. 12 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE TENDE

A) Tende a sbalzo:

le tende a protezione di negozi o altri esercizi pubblici montate a sbalzo e aggettanti su spazi pubblici sono ammesse alle seguenti condizioni:

- 1) presenza di marciapiede o di tratto stradale soggetto a interdizione del traffico veicolare;
- 2) ingombro massimo inferiore di almeno cm. 50 (cinquanta) rispetto alla dimensione del marciapiede; per i tratti stradali senza marciapiede, ma interdetti ai veicoli, sporgenza massima di cm. 140 (centoquaranta);
- 3) ogni elemento della tenda, di altezza non inferiore a mt. 2,10 (due virgola dieci) dal piano di calpestio.

B) tende appoggiate:

le tende a protezione di negozi o altri esercizi pubblici dotate di montanti di appoggio, su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse alle seguenti condizioni:

- 1) le strutture di appoggio siano installate su suolo privato o privato di uso pubblico ad almeno cm. 200 (duecento) dal limite dello spazio pubblico soggetto a traffico veicolare; ed in ogni caso l'occupazione dei marciapiedi e' consentito fino ad un massimo della meta' della loro larghezza.
- 2) la parte aggettante su suolo pubblico rispetta le limitazioni di cui alla lettera A).

Nei centri abitati, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, l'Amministrazione, limitatamente alle occupazioni gia' esistenti alla data del 29/04/97 (Atto CC. n. 30 di modifica ed integrazione al presente regolamento), puo' autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle distanze minime di cui sopra, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria.

C) Tende su spazi privati:

le tende aggettanti su spazi privati, in edifici condominiali, possono essere installate previa comunicazione in carta semplice al Sindaco, corredata da una fotografia a colori dell'edificio interessato, ferme restando le prescrizioni dell'art. 8, con particolare riferimento al punto h) dello stesso articolo.

ART. 13 - UBICAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO
E PUBBLICITARIE

Le insegne possono essere installate in corrispondenza dell'esercizio o in luogo diverso se insegne pubblicitarie.

Le insegne di esercizio devono essere installate su suolo privato, possono aggettare su spazi pubblici o di uso pubblico, ma gli eventuali supporti verticali non devono interessare tali spazi.

Le insegne pubblicitarie devono essere installate esclusivamente su supporti di tipologia approvata dalla competente Commissione Comunale, tenuto conto delle caratteristiche storiche, ambientali e logistiche della zona e della compatibilita' della presenza dei mezzi pubblicitari di cui sopra con la segnaletica stradale e la circolazione pedonale e veicolare.

ART. 14 - UBICAZIONE DELLE BACHECHE

1. Le bacheche possono essere installate solo su suolo privato e non possono aggettare su suolo pubblico.

Nelle zone omogenee "A" non sono ammesse bacheche isolate fatta eccezione per quelle predisposte dal Comune stesso.

2. I distributori automatici di sigarette e/o articoli igienico-sanitari o altro potranno essere installati all'interno dell'esercizio commerciale ovvero in aderenza o prossimita' allo stesso su suolo privato o pubblico (previa autorizzazione all'occupazione di quest'ultimo) qualora si ritenga, a giudizio della Commissione per la qualita' architettonica ed il paesaggio, che il manufatto, come da elaborato progettuale di massima predisposto dal richiedente, non nuoccia all'estetica o al decoro del contesto.

E' fatta salva ogni altra disposizione di legge o di regolamento, anche se non espressamente richiamata, in quanto applicabile in materia.

ART. 15 - CARATTERISTICHE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO

Nelle zone omogenee "A" non sono ammesse le insegne a bandiera, fatta eccezione per quelle relative a farmacie, rivendite di tabacchi, posti telefonici, banche lotto, distributori carburanti o altri servizi pubblici, nonche' per quelle attivita' esercitate in edifici dotati di portici e/o gallerie di uso pubblico. In questo caso, devono rispondere a caratteristiche di unitarieta' per l'intero ambito di collocazione (all'interno della galleria o portico ed avere altezza minima di montaggio di mt. 2,50 (due virgola cinquanta).

In dette zone omogenee "A" le insegne frontali devono essere contenute nei limiti dell'arredo della vetrina. Per vetrina si intende lo spazio che e' compreso fra gli stipiti esterni e l'architettura delimitanti la luce dell'esercizio; nei casi in cui l'insegna frontale di esercizio non possa essere contenuta nell'imbotte della vetrina, fermi restando i requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento, puo' essere installata fuori dal vano vetrina stesso purché sia realizzata a lettere singole, non a cassonetto. L'insegna puo' avere una sporgenza massima dal filo esterno del muro di cm. 15 (quindici).

Nelle restanti parti del territorio comunale le insegne di esercizio possono essere dei seguenti tipi:

a) Frontali:

se interessano strade con marciapiede pubblico o di uso pubblico, possono avere una sporgenza massima dal filo della parete esterna di cm. 30 (trenta) mantenendo comunque un risalto di almeno cm. 50 (cinquanta) fra il punto piu'

sporgente del manufatto e il termine esterno del marciapiede stesso; devono avere una altezza di montaggio tale che la distanza fra il marciapiede ed il filo inferiore dell'insegna sia superiore a mt. 2,50 (due virgola cinquanta);

se interessano strade senza marciapiede, devono avere almeno mt. 5 (cinque) di distanza fra la carreggiata ed il filo inferiore dell'insegna stessa.

Altezze inferiori di montaggio sono ammesse per le insegne che non sporgono dal filo esterno del muro.

b) A bandiera:

la sporgenza di tali insegne di esercizio non deve superare cm. 120 (centoventi).

Qualora l'insegna a bandiera agetti su spazi pubblici o di uso pubblico dotati di marciapiede, il manufatto deve mantenere un risalvo di almeno cm. 50 (cinquanta) fra il punto piu' sporgente e il termine esterno del marciapiede stesso misurato in proiezione verticale e l'altezza minima di montaggio non deve essere inferiore a mt. 2,50 (due virgola cinquanta);

In assenza di marciapiede l'altezza minima di montaggio non deve essere inferiore a mt. 5 (cinque).

Per i casi suddetti la parte superiore delle insegne a bandiera non deve eccedere la linea di gronda o l'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale dell'edificio interessato.

Per ogni singola attivita' non potra' essere collocata piu' di una insegna a bandiera, la cui dimensione massima non potra' in nessun caso essere maggiore di mq. 1,50.

c) Su tetto, su pensilina o su parti strutturali aggettanti:

le insegne su tetto, su pensilina o su parti strutturali aggettanti devono essere composte di lettere staccate, scatolate o non.

Nelle zone omogenee "A" non sono ammesse le insegne d'esercizio sui tetti.

Le insegne d'esercizio installate sopra pensilina non possono avere una altezza superiore a cm. 80 (ottanta). Se applicate sotto pensilina o parti strutturali aggettanti non devono avere altezza di montaggio inferiore a ml. 2,50 (due virgola cinquanta). In ogni caso le insegne non possono eccedere il filo esterno della pensilina.

Le caratteristiche delle insegne di esercizio di qualsiasi tipo devono essere studiate in funzione dell'insieme del prospetto dell'edificio ed essere tali da non alterarne il decoro.

Ove gia' esistono impianti, non in contrasto con le presenti disposizioni, le nuove insegne devono inserirsi in armonia con quelle esistenti.

Qualora le nuove insegne siano ripetitive di quelle gia' esistenti, queste seconde devono essere rimosse.

Quando via siano piu' attivita' da segnalare in uno stesso edificio o complesso di edifici a carattere unitario come centri commerciali, artigianali, ecc. le caratteristiche dei segnali dovranno avere uniformita' grafica ed estetica, a tale scopo dovra' essere presentato uno studio unitario.

Non sono consentite insegne che possano arrecare disturbo o confusione visiva, o alterare il carattere dell'ambiente circostante.

Nella richiesta dovranno essere specificate oltre alle caratteristiche estetiche e dimensionali, anche il funzionamento della eventuale parte elettrica con ben evidenziate l'alternanza delle colorazioni.

Non sono in ogni caso consentite insegne a luce intermittente o l'utilizzo di apparecchi a lampo o acustici avvertibili all'esterno dell'esercizio.

I colori e la forma delle insegne di esercizio dovranno essere tali da non generare confusione di lettura con i segnali stradali (art. 19 del reg. della Strada) e dovranno essere approvati dalla competente Commissione comunale e secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico comunale.

ART. 16 - CARATTERISTICHE DELLE INSEGNE PUBBLICITARIE

Le insegne pubblicitarie, da collocarsi ove indicato dall'art. 13, possono essere di tipo luminoso e non luminoso e debbono rispondere a criteri progettuali di unitarietà, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli art. 7 e 13.

In particolare nelle zone omogenee "A" e lungo la S.S. 9 Ter all'interno dei centri abitati possono essere affisse in insegne pubblicitarie su supporto di tipologia approvato dalla competente Commissione Comunale e secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 17 - CARATTERISTICHE DELLE BACHECHE

Le bacheche devono essere di disegno essenziale. Possono avere chiusure frontali quali ante trasparenti e simili.

Lo spessore di tali manufatti non può superare in ogni caso i cm. 20 (venti).

ART. 18 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLA PUBBLICITA' ORDINARIA

La pubblicità ordinaria è ammessa nella zona omogenea "A" (centro storico e nel capoluogo dal muro di Ruino alla Chiesa di S. Antonio lungo la statale) come nelle restanti parti di territorio comunale definiti "centri abitati" e deve rispondere ai requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento. Lungo le strade fuori dai centri abitati, fermo restando quanto previsto dal T.U. delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e relativo Regolamento di esecuzione, l'ubicazione della pubblicità ordinaria deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- a) distanza dal bordo della carreggiata stradale mt. 3 (tre);
- b) altezza, dalla quota del ciglio della strada, della base del cartello mt. 1,20 (uno virgola venti);

- c) distanza da altri cartelli pubblicitari mt. 40 (quaranta);
- d) distanza dai segnali stradali o semaforici almeno mt. 200 (duecento) prima e mt. 100 (cento) dopo;
- e) superficie massima mq. 6 (sei);
- f) distanza minima dal cartello indicante inizio e fine centro abitato ml. 50;
- g) distanza 100 ml. dalla tangente delle curve con insufficiente visibilita'.

E' prevista altresì la pubblicita' ordinaria in luoghi quali impianti sportivi, cantieri edili, distributori di carburante, aree esterne fieristiche, luoghi similari.

ART. 18bis MODALITA' DI ESTENSIONE ATTIVITA' COMMERCIALI ALL'ESTERNO DEI LOCALI

La possibilita' di estendere l'attivita' commerciale all'esterno dei negozi o degli altri esercizi su suolo pubblico, e' consentita ai titolari delle licenze limitatamente alla zona antistante le attivita' stesse, sia nella zona omogenea "A" (Centro storico e nel Capoluogo del muro di Ruino alla chiesa di S. Antonio lungo la statale), così come nelle restanti parti del territorio comunale definite "Centri abitati".

Il rilascio dell'autorizzazione e' subordinato alle seguenti condizioni:

- presenza di marciapiede o di tratto stradale soggetto a interdizione del traffico veicolare;
- l'occupazione dei marciapiedi da parte di bancali, tavoli, fioriere e altre installazioni puo' essere consentito fino ad un massimo della meta' della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati, e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione di pedoni larga non meno di 2,00 mt.

Tali zone non possono in ogni caso ricadere all'interno dei triangoli di visibilita' delle intersezioni (art. 20 del Codice della strada);

Nei centri abitati, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada, l'Amministrazione, limitatamente alle occupazioni già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, puo' autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle distanze minime di cui sopra, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacita' motoria.

- Ogni oggetto che occupa suolo pubblico deve essere collocato in modo da non costituire pericolo per i passanti, da non danneggiare i fabbricati vicini ed il suolo sul quale viene posto e da non intralciare la viabilita' e l'accesso alle abitazioni ed ai negozi.

- e' vietato alterare in qualsiasi modo il suolo occupato, infiggervi punte o pali, smuovere la pavimentazione od il terreno a meno che cio' non sia espressamente consentito, in tal caso l'occupante e' tenuto al ripristino, a proprie cure e spese, secondo le prescrizioni impartite dall'Ufficio Tecnico comunale.

- l'occupante ha l'obbligo di mantenere e lasciare al termine dell'occupazione, in perfette condizioni d'ordine e pulizia lo spazio occupato facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti

- i bancali o le attrezzature impiegate per l'esposizione della merce non devono creare alterazione al prospetto dell'edificio o nascondere elementi di facciata di particolare pregio architettonico decorativo;

- è vietata l'esposizione, il collocamento o il deposito, a qualsiasi titolo, all'esterno dei locali di ogni cosa che nuoccia all'estetica e/o al decoro della città. *Tale divieto si estende anche alle cose che, pur collocate all'interno dei locali e parimenti pregiudizievoli dell'estetica e/o del decoro della città, siano chiaramente visibili dalla pubblica via attraverso vetrine, vetrate ovvero aperture non occasionali di qualsiasi genere. In particolare, ai fini del presente divieto e fatta salva l'eventuale violazione di diverse ed ulteriori disposizioni di legge accertabile e sanzionabile in separata sede a cura delle competenti Autorità, sono da considerarsi nocivi per l'estetica e/o il decoro della città:*

a) merci, beni ed oggetti di qualsiasi genere raffiguranti forme ed immagini e/o riportanti frasi ed espressioni di stampo razzista ovvero riportanti frasi, simboli ed espressioni inneggianti all'olocausto o, comunque, inequivocabilmente evocative di una cultura di odio, violenza, sopraffazione e/o discriminazione per ragioni di sesso, razza, lingua, religione e opinione/orientamento politico;

b) beni ed oggetti di qualsiasi genere raffiguranti forme ed immagini e/o riportanti frasi ed espressioni inequivocabilmente volte ad esaltare fascismo, nazismo o altre forme di dittatura o totalitarismo, nonché qualsivoglia azione e condotta violenta e/o criminale. A titolo esemplificativo e senza alcuna pretesa di tassatività, va considerata in violazione del presente divieto l'esposizione, nelle modalità sopra descritte, di oggetti quali: manganelli o armi di altro tipo (comprese loro riproduzioni fedeli); riproduzioni di simboli quali svastiche, croci uncinata e simili ovvero merci, beni ed oggetti riportanti espressioni o immagini riconducibili a gruppi ed organizzazioni militari, paramilitari o terroristiche nonché ad esperienze di chiara matrice o ispirazione nazifascista o comunque di matrice totalitaria o dittatoriale; riproduzioni, a fini esclusivamente apologetici, dell'immagine di personaggi storici o di cronaca di inequivocabile valenza negativa e/o criminale;

c) beni ed oggetti di qualsiasi genere raffiguranti forme ed immagini e/o riportanti frasi ed espressioni di carattere blasfemo, in quanto inequivocabilmente volte ad offendere il sentimento religioso delle persone a qualunque confessione esse appartengano, ovvero immagini ed oggetti di carattere pornografico e comunque contrari al senso del pudore e/o ai principi morali comunemente condivisi.

Tutte le violazioni alle disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria stabilita da euro 250,00 a euro 500,00. Ove sorgano dubbi interpretativi sull'applicazione del presente articolo le richieste di interpretazione o di rilascio di parere potranno essere avanzate alla Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio ove concernenti questioni rientranti in materie riservate alla sua competenza (ex L.R. 31/2002 e Regolamento Edilizio) ovvero, nelle ulteriori distinte ipotesi, alla giunta comunale.

La merce esposta od altro materiale, anche se di richiamo commerciale, non deve essere appesa agli alberi, alle tende ai pali della luce, alla segnaletica o applicata su qualsiasi struttura pubblica o privata. Deve essere sistemata in appositi contenitori o strutture analoghe in modo da garantire una corretta ed ordinata esposizione.

TITOLO TERZO

PROCEDURE

ART. 19 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE - MODALITA'

Chiunque intenda installare insegne, pubblicita' ordinaria, tende, bacheche, bancali per esposizione di merci, tavoli, con esclusione di quanto previsto agli artt. 12 lettera C) e 29, deve richiedere preventiva autorizzazione al Sindaco alle seguenti modalita' con domanda, redatta su carta legale, indirizzata a: Sindaco del Comune di Predappio, contenente le caratteristiche principali dell'opera e corredata di:

1) planimetria in scala adeguata dell'immobile o del luogo ove si intende collocare l'opera, nonche' di un congruo intorno dello stesso;

2) progetto quotato in scala 1:20, o comunque tale da individuare tutti gli elementi essenziali dell'opera e della collocazione della stessa, compreso il disegno dei supporti ed i colori che si intendono adottare;

3) documentazione fotografica a colori che individui il contesto ambientale nel quale l'opera andra' ad inserirsi;

4) nulla-osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, per le opere che si riferiscono ad edifici o siti vincolati ai sensi della Legge 1089/39 e delle Norme di Attuazione del P.R.G. vigente;

5) nulla-osta degli Enti interessati, per le installazioni nelle strade e luoghi di loro competenza.

La domanda e n. 3 (tre) copie degli elaborati di cui al punto 1) e 2) del presente articolo devono essere firmate dal richiedente, e' facolta' del competente Ufficio comunale richiedere l'ulteriore firma di tecnici regolarmente iscritti negli Albi professionali, sugli elaborati relativi ad opere di particolare rilevanza. La realizzazione delle opere deve avvenire secondo gli obblighi e le norme di legge.

ART. 20 - RILASCIO O DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE

La determinazione positiva o negativa viene notificata al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda, salvo i casi di cui all'art. 30.

I termini di cui sopra sono sospesi nel caso in cui il competente Ufficio Comunale inviti i richiedenti, a mezzo comunicazione scritta o notifica diretta, a produrre ulteriore documentazione.

Contro le determinazioni negative l'interessato puo' presentare ricorso in carta legale al Sindaco, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'esito negativo stesso. Trascorso il termine perentorio di giorni 15 (quindici), il ricorso non viene esaminato.

Per i termini di cui al comma precedente, fa fede la data del timbro postale. L'Amministrazione deve dare risposta nel termine di 20 (venti) giorni.

ART. 21 - INTERVENTI DI MODIFICA E SOSTITUZIONE

Per ogni operazione di sostituzione o modifica che si intenda apportare ad insegne, pubblicita' ordinaria, tende e bacheche esenti escluse le semplici operazioni di manutenzione, valgono le prescrizioni e procedure di cui agli artt. 19 e 20.

ART. 22 - BUONA CONSERVAZIONE

Le insegne, tutti gli altri mezzi pubblicitari, le tende, le bacheche, le fioriere e qualsiasi altro oggetto occupante anche temporaneamente il suolo pubblico devono essere mantenuti in perfetto stato di conservazione e di funzionalità.

Qualora non si verifichi questa condizione, il Sindaco ne intima la sistemazione e in difetto la rimozione.

In caso di non ottemperanza, l'insegna, gli altri mezzi pubblicitari, le tende, le bacheche, i bancali verranno rimossi d'ufficio con rivalsa delle spese a carico del titolare.

ART. 23 - CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, a tutte le leggi, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto prescritto da eventuali regolamenti condominiali.

L'autorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta di controllo da parte degli incaricati municipali.

I titolari dell'autorizzazione, ai fini della validità della stessa sono tenuti a corrispondere le imposte ed i diritti previsti dalla normativa vigente.

L'autorizzazione all'installazione di insegne di esercizio,, tende, bacheche e bancali per qualsiasi attività, è subordinata alla regolare approvazione da parte dell'Autorità competente dell'insediamento e dello svolgimento, nei locali indicati, dell'attività cui i manufatti si riferiscono.

ART. 24 - RIMESSA IN PRISTINO

In caso di cessazione dell'attività o di suo trasferimento, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di ripristinare le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'insegna, del mezzo pubblicitario, della tenda o della bachecca.

In caso di inottemperanza provvede l'Autorità Comunale, con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

ART. 25 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione all'installazione di insegne, pubblicità ordinaria, tende, bacheche, bancali esterni decade qualora non siano osservate le condizioni alle quali fu subordinata l'autorizzazione stessa.

ART. 26 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Il Sindaco può revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse, senza che il titolare dell'autorizzazione abbia diritto ad indennità o compensi di sorta.

Il provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato.

ART. 27 - RIMOZIONE DI INSTALLAZIONI ABUSIVE

Le insegne, gli altri mezzi pubblicitari, le tende, le bacheche, e qualsiasi altro oggetto installato abusivamente, devono essere rimossi a cura dell'interessato entro 15 (quindici) giorni dalla data di comunicazione a rimuovere.

Trascorso tale termine si provvede d'Ufficio, a spese dell'interessato.

Il materiale rimosso puo' essere, con ordinanza del Sindaco, sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e custodia, dell'importo dei diritti e dell'imposta, nonche' dell'ammontare delle relative sanzioni.

ART. 28 - SANZIONI

Per gli illeciti amministrativi al presente regolamento sono applicate le sanzioni previste dall'art. 106 e seguenti e successive modificazioni ed integrazioni della legge Comunale e Provinciale, T.U. 383/34, nei confronti del proprietario o del titolare dell'esercizio o attivita', della ditta installatrice e del soggetto che acconsente la installazione.

TITOLO QUARTO

COLLOCAZIONE TEMPORANEA DI STRISCIONI TRASVERSALI ALLE VIE, PANNELLI E CASTELLI PUBBLICITARI E SIMILI

ART. 29 - STRISCIONI TRASVERSALI ALLE VIE, PANNELLI, CASTELLI PUBBLICITARI E SIMILI TEMPORANEI

Per striscioni trasversali alle vie, pannelli, castelli pubblicitari e simili, si intendono tutti i mezzi atti a pubblicizzare per limitati periodi di tempo qualsiasi manifestazione e iniziativa di carattere temporaneo.

Detti mezzi pubblicitari temporanei devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 7 del presente Regolamento. In particolare gli striscioni trasversali alle vie devono essere collocati ad una altezza non inferiore a mt. 5 (cinque) dal piano stradale, misurata sulla mezzera dello stesso. Devono riportare il messaggio pubblicitario su ambo le facce.

La collocazione temporanea dei mezzi di cui al presente articolo e' effettuata in via prioritaria dal Comune, il quale puo' altresì autorizzare alla collocazione terzi per manifestazioni patrocinate dal Comune e dagli altri Enti Pubblici territoriali. Sono autorizzabili: Partiti ed Associazioni politiche, sindacali, culturali, sportive, filantropiche e religiose, italiane e dei paesi della CEE; Associazioni d'arma e combattentistiche a carattere nazionale, societa' di viaggianti e di beneficenza, festeggiamenti patriottici e religiosi.

Le collocazioni oggetto del presente articolo possono farsi esclusivamente nei punti definiti del territorio comunale, stabiliti in apposito elenco predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale competente.

I mezzi pubblicitari temporanei non possono essere installati antecedentemente a 40 (quaranta) giorni prima dell'inizio e devono essere rimossi entro e non oltre 5 (cinque) giorni dal termine della manifestazione o iniziativa e comunque non possono essere esposti per un periodo totale superiore ai 60 (sessanta) giorni.

La domanda tendente ad ottenere preventiva autorizzazione all'installazione temporanea, in carta legale, rivolta al Sindaco e deve contenere, in allegato, elaborato grafico e/o fotografico, in 3 copie, in cui si evidenzia il mezzo pubblicitario, le relative dimensioni, i colori, le caratteristiche principali del manufatto.

Il richiedente deve dichiararvi l'assunzione di propria responsabilita' per ogni danno a cose e a terzi derivante dalle collocazioni effettuate.

La determinazione positiva o negativa, sulla base del parere formulato dal competente ufficio comunale, viene notificata al richiedente entro 15 (quindici) giorni dalla data di presentazione della domanda. I termini di cui sopra sono sospesi nel caso in cui il competente ufficio comunale inviti i richiedenti a mezzo comunicazione scritta, o notifica diretta, a produrre ulteriore documentazione.

Contro le determinazioni negative, l'interessato puo' presentare ricorso al Sindaco entro 7 (sette) giorni dalla notifica della determinazione negativa stessa. Il Sindaco entro 10 (dieci) giorni successivi alla presentazione del ricorso dovra' notificare la decisione.

I mezzi pubblicitari temporanei abusivamente installati sono rimossi immediatamente da parte dell'Ente Pubblico (Comunw, Aziende Municipalizzate, ecc.) senza l'obbligo di preavviso; in tal caso spese e rifuzione di eventuali danni sono a carico dell'interessato.

TITOLO QUINTO

SOLUZIONI DIVERSE E NORME TRANSITORIE

ART. 30 - SOLUZIONI DIVERSE

Soluzioni diverse da quanto previsto col presente Regolamento possono essere autorizzate per progetti unitari di iniziativa pubblica e/o privata, riferiti almeno a fronti stradali compresi fra due vie e piazze.

I progetti di cui sopra devono essere approvati dal Consiglio Comunale su proposta dell'ufficio preposto all'esame della materia contemplata nel presente Regolamento.

ART. 31 - NORME TRANSITORIE

Le insegne, gli altri mezzi pubblicitari, le tende e le bacheche esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere adeguati alle presenti norme entro i seguenti termini:

- zona A1 (centro storico) 31/10/1988.
- restanti zone del territorio comunale 31/5/1988.

Si puo' derogare a detti termini nelle aree interessate da progetti specifici di arredo urbano, di iniziativa pubblica:

- 1 anno dall'approvazione zona A.1
- 2 anni rimanenti zone.
